

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1829

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUMIA

Immissione in ruolo dei lavoratori utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato dal Ministero della giustizia ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242

Presentata il 23 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministero della giustizia si avvale dal 1996, inizialmente tramite i progetti relativi a lavori socialmente utili e attualmente, fino al 30 aprile 2002, con contratto a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242, di lavoratori con precedenti e significative esperienze lavorative, da sempre impiegati a tempo pieno a 36 ore settimanali come il personale di ruolo, avendoli assegnati ad uffici giudiziari in tutta l'Italia (con distribuzione uniforme tra nord, centro e sud), con mansioni e responsabilità che li rendono parte integrante delle strutture in cui operano in modo tale da supplire validamente alle mancanze e carenze di organico dell'amministrazione, dando ottima prova del loro operato.

L'esigenza di garantire il buon avvio di importanti riforme quali:

1) la prossima entrata a regime del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado;

2) l'istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari disposta dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, che prevede un imponente impegno lavorativo sia dell'amministrazione centrale sia degli uffici giudiziari, al quale non è possibile provvedere con gli attuali organici di personale amministrativo;

3) l'istituzione di nuovi tribunali metropolitani;

4) l'aumento di 1.000 unità del ruolo organico del personale della magistratura,

come disposto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48;

5) l'apertura di nuove sedi decentrate del Ministero, come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria;

6) l'informatizzazione dell'intero sistema;

fa insorgere la necessità dell'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori, assunzione che non va ad interferire sui posti a disposizione per il personale di ruolo in quanto sono in atto i corsi-concorsi per la riqualificazione con posti a loro riservati.

Si fa presente che analoghe situazioni di precariato presso altre amministrazioni e autonomie locali sono già state risolte con la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La presente proposta di legge, che mira a rendere stabile il posto di lavoro per non disperdere la professionalità dimostrata dai 1.850 lavoratori, assunti a tempo determinato, ai sensi della citata legge n. 242 del 2000, difficilmente recuperabile in tempi brevi, può trovare la sua concretizzazione attraverso le seguenti fondamentali condizioni:

a) passaggio in ruolo tramite corso-concorso;

b) aumento della pianta organica;

c) conferma dei lavoratori nelle attuali sedi di servizio.

A scopo illustrativo, si allega la tabella 1, recante in dettaglio l'elenco dei distretti di corti di appello con il relativo organico dei lavoratori di cui alla legge n. 242 del 2000.

TABELLA 1

ELENCO DEI DISTRETTI DI CORTI DI APPELLO

Lavoratori con contratto a tempo determinato per 18 mesi
(Legge 18 agosto 2000, n. 242)

Sede Distretto	Totali (per distretto)
Ancona	37
Bari	4
Bologna	73
Brescia	41
Cagliari	108
Caltanissetta	3
Campobasso	25
Catania	105
Catanzaro	44
Firenze	72
Genova	41
Genova (**)	9
L'Aquila	40
Lecce	27
Messina	34
Milano	50
Napoli	112
Palermo	244
Perugia	12
Potenza	19
Reggio Calabria	19
Roma	256
Salerno	24
Torino	126
Torino (*)	4
Trento	38
Trieste	29
Venezia	56
TOTALI ...	1.652
Giustizia Minorile ...	183
TOTALI GENERALI ...	1.835

(*) = Valle d'Aosta.

(**) Toscana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2002 sono indette selezioni per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242.

2. Per partecipare alla selezione, i lavoratori di cui al comma 1 devono presentare domanda alla presidenza della corte di appello presso la quale prestano servizio, ovvero presso le sedi periferiche della giustizia minorile.

3. I lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo possono partecipare alla selezione esclusivamente per la figura professionale e per la posizione economica loro attribuite in sede di inquadramento ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242.

4. Entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono nominate, con provvedimento del direttore generale, le commissioni esaminatrici.

5. La prova cui sono sottoposti i candidati in ciascuna specialità, teorica e pratica, per le figure professionali e per le posizioni economiche C1 e C2, esclusivamente pratica per tutte le altre figure professionali e per le posizioni economiche A1, B1, B2 e B3, è finalizzata ad accertare il livello di professionalità acquisito.

6. All'esito della selezione la commissione di cui al comma 4 forma la graduatoria di merito.

7. I candidati che hanno superato la selezione sono immessi nei ruoli dell'amministrazione della giustizia con aumento delle piante organiche nelle figure professionali e nelle posizioni economiche nelle quali è avvenuta la selezione stessa e sono destinati nell'ambito territoriale del distretto di corte di appello, ovvero presso le sedi periferiche della giustizia minorile, dove hanno prestato servizio ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242.

8. Con decreto del Ministro della giustizia l'aumento delle piante organiche di cui al comma 7 è distribuito tra gli uffici dell'amministrazione della giustizia.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0022410